

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C/O Comitato Regionale Campano
UFFICIO GIUDICE SPORTIVO TERRITOR
Via Alessandro Longo n. 46/E
Napoli - 80127 NA - TEL:0813773711

Campionato UNDER 18
Comunicato n. 5 del 22 novembre 2017

St.Sp. 2017/2018

Omologazione risultati gare del 19/11/2017 - 4° giornata di ANDATA - 1° Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
FTGI NORMANNI RUGBY ASD	-ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO	40 - 26	(6- 4)	Sig. D'ORSI A.
RUGBY VESUVIO ASD	-FTGI BORBONICI RUGBY CLUB ASD	RIPROGR		Sig. SALIERNO M.

C L A S S I F I C A	Girone 1										
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD	15	3	3	0	0	21	137	42	95	0	3
FTGI BORBONICI RUGBY CLUB ASD	10	2	2	0	0	23	133	12	121	0	2
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	10	3	2	0	1	10	63	39	24	0	3
FTGI NORMANNI RUGBY ASD	5	3	1	0	2	8	50	100	-50	0	3
ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO	2	4	0	0	4	11	65	180	-115	0	4
RUGBY VESUVIO ASD	0	1	0	0	1	0	0	75	-75	0	1

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **AIZELLE JOBET ROSE**, della FTGI NORMANNI RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 27° del 2° tempo
- **MESSINA DOREL**, della ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO, espulso temporaneamente al 33° del 2° tempo
- **TRASI FRANCESCO**, della FTGI NORMANNI RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 34° del 1° tempo

DELIBERA Gara U.18: RUGBY VESUVIO ASD - FTGI BORBONICI RUGBY CLUB ASD

Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale del Sig. SALIERNO M., **rilevato** che dallo stesso risulta che la gara in oggetto non si è disputata in quanto i cancelli dell'impianto erano chiusi ;
vista la documentazione prodotta dalla società RUGBY VESUVIO ASD dalla quale si evince che l'impianto era stato chiuso a causa della rottura della caldaia;
considerato che la situazione sopra esposta integra il concetto di causa di forza maggiore, in conformità della giurisprudenza costante in materia, secondo cui l'eccezionalità dell'evento impeditivo non può essere previsto o comunque evitato, unitamente alla prova rigorosa della sua oggettiva sussistenza;
osservato che tale prova è stata fornita con la documentazione sopra richiamata;
visto l'art. 25 2° comma del Regolamento Attività Sportiva, rimette gli atti alla Commissione Organizzatrice gare per la riprogrammazione della gara in oggetto.

Il Segretario
(Sig. Leonardo Cerino)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Paolo Grandoni)
(Avv. Sergio Grandoni)